



Notaio
Paolo Milone

Repertorio n. 10340

Raccolta n. 7853

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici febbraio duemilaventiquattro
13/02/2024

in Canosa di Puglia nel mio studio alle ore venti e minuti dieci.

Innanzitutto a me Paolo MILONE, notaio in Canosa di Puglia con studio alla via Imbriani n. 4, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Trani,

SI E' RIUNITA

l'assemblea dell'associazione "IDCERT" che aggiungerà l'Acronimo APS - ETS a seguito dell'iscrizione nell'apposito registro, con sede in Andria alla Via Gaetano Pugnani n. 1, codice fiscale 90124920720, iscritta presso il Registro Imprese di Bari al numero REA BA-653229, Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.C. e retta dallo statuto approvato dall'assemblea degli associati in data 21 giugno 2023, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica degli artt. 1, 3, 4 e 9 dello statuto sociale a seguito della comunicazione della Regione Puglia prot. n. 0013278/2024 del 11/01/2024;

E' PRESENTE

- **Simone Aldo BUONPORTO**, nato a Roma (RM) il 27 dicembre 1986, Presidente del Consiglio Direttivo della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale. Aderendo, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo Simone Aldo BUONPORTO, il quale

CONSTATATO

--- che sono presenti i soci

- esso stesso costituito;

- Davide LAVOLPICELLA, nato a Bisceglie (BT) il 23 luglio 1976;

- Alessandro ANDRIANI, nato a Brindisi (BR) il 13 settembre 1979;

- Ivan Alessandro CAROSATI, nato a Umbertide (PG) l'8 ottobre 1986;

- Paolo LACIDOGNA, nato a Canosa di Puglia (BT) l'11 maggio 1976;

--- che è presente l'intero Consiglio Direttivo in persona del Presidente Simone Aldo BUONPORTO, del Vice-Presidente Davide LAVOLPICELLA, del Segretario/Tesoriere LACIDOGNA Paolo e dei Consiglieri Alessandro ANDRIANI ed Ivan Alessandro CAROSATI;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

Registrato a
BARLETTA
il 15 febbraio 2024
n. 1542
serie 1T

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea totalitaria essendo presente tanti soci che rappresentano l'intero capitale sociale, nonchè tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed apre la discussione sull'unico punto dell'ordine del giorno.

Prendendo la parola il Presidente, vista la comunicazione della Regione Puglia prot. n. 0013278/2024 del giorno 11/01/2024, suggerisce:

-- l'eliminazione dell'articolo 1.3 dello statuto sociale;

-- l'eliminazione del punto b. dell'articolo 3-2 dello statuto sociale;

-- la modifica dell'articolo 4.8 (che diventa articolo 4.9 poiché presente nel testo originale un'errata numerazione) utilizzando il seguente testo:

"4.9 Tutti i soci hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre ai diritti previsti dallo statuto e della normativa vigenti, i soci hanno:

a. il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;

b. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione;

c. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;

d. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e. il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente difficoltoso o oneroso per i soci il suo concreto esercizio, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta. Sono in ogni caso a carico dei soci richiedenti eventuali copie e/o estratti dei libri sociali.";

-- l'eliminazione dell'articolo 4.9;

-- la modifica dell'articolo 9-11 utilizzando il seguente testo:

"9-11 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di soci pari a 2/3 (due terzi) del numero complessivo dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In entrambi i casi la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.".

-- la modifica dell'articolo 9-13 utilizzando il seguente te-

sto:

"9-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie e sulle operazioni straordinarie sono necessari i quorum stabiliti al precedente articolo 9-11.".

Lo stesso Presidente, infine, chiarisce che nel caso in cui fossero accolte le proposte testè formulate, sarebbe necessario modificare lo statuto sociale.

Il Presidente, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, assicura poi l'eseguibilità legale dell'intera operazione.

L'Assemblea della "IDCERT" del 09/02/2024, udita la relazione dell'Organo Amministrativo, dopo breve discussione, con votazione assunta per alzata di mano,

all'unanimità,

DELIBERA

= I =

di eliminare l'articolo 1.3 dello statuto sociale; in seguito all'eliminazione del detto comma 3 dell'articolo 1 i successivi commi variano nella numerazione.

L'articolo 1, pertanto, resta modificato come segue:

"Art. 1 - DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1-1 È costituita l'Associazione denominata Associazione "**ID-CERT**" che aggiungerà l'Acronimo APS - ETS a seguito dell'iscrizione nell'apposito registro, di seguito in questo statuto, più brevemente indicata come "Associazione", con sede legale in Andria (BT) alla Via Gaetano Pugnani n. 1. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune.

1-2 Gli acronimi "APS" ed "ETS" integreranno la denominazione sociale e potranno essere utilizzati dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), oppure, con limitato riguardo all'acronimo "APS", subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nei registri di settore attualmente esistenti, equiparati al RUNTS ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017.

1-3 Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto diventa efficace a partire dal momento di operatività di tale registro.";

= II =

di eliminare il punto b. dell'articolo 3-2 dello statuto sociale; in seguito all'eliminazione del detto punto del comma 2 dell'articolo 3 i successivi punti variano nell'indicazione alfanumerica.

L'articolo 3, pertanto, resta modificato come segue:

"3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

a. contributi dei soci, degli enti e dei privati, altri pro-

venti derivanti dalle attività statutarie, liberalità;
b. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
c. proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.";

= III =

di modificare l'articolo 4.8 (che diventa articolo 4.9 poiché presente nel testo originale un'errata numerazione) utilizzando il seguente testo:

"4.9 Tutti i soci hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre ai diritti previsti dallo statuto e della normativa vigenti, i soci hanno:

- a. il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
- b. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione;
- c. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
- d. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e. il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente difficoltoso o oneroso per i soci il suo concreto esercizio, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta. Sono in ogni caso a carico dei soci richiedenti eventuali copie e/o estratti dei libri sociali.";

= IV =

di eliminare l'articolo 4.9 dello statuto sociale; a seguito dell'originaria errata numerazione degli articoli, gli articoli seguenti non variano nella numerazione.

L'articolo 9, pertanto, resta interamente modificato come segue:

"Art. 4 - SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la di-

chiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4-4 Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 I soci possono essere di quattro categorie: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Aderenti.

Tra i Soci Ordinari, sono considerati Fondatori quanti sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione.

Verranno nominati Soci Sostenitori quanti, in base alle proprie professioni ed attività, avranno fornito un considerevole contributo al raggiungimento degli scopi statutari, anche grazie al prestigio personale e professionale.

Verranno nominati Soci Aderenti coloro che condividono i principi ispiratori e gli scopi dell'Associazione limitandosi alla fruizione in tutto o in parte dei servizi proposti dall'Associazione.

4-6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.

4-7 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

4-8 I nuovi soci versano la quota associativa annuale all'atto della loro adesione nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

4.9 Tutti i soci hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre ai diritti previsti dallo statuto e della normativa vigenti, i soci hanno:

- a. il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
- b. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione;
- c. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
- d. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e. il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente difficoltoso

so o oneroso per i soci il suo concreto esercizio, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta. Sono in ogni caso a carico dei soci richiedenti eventuali copie e/o estratti dei libri sociali.

4.10 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-7 con riguardo ai nuovi soci, i soci sono obbligati a versare entro il 28 febbraio di ogni anno le quote associative annuali, nonché le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a mero titolo di compensazione delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate.

4.11 La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile, non è mai rivalutabile né restituibile.

4.12 I soci, oltre ai doveri previsti dallo statuto e dalla normativa vigenti, sono obbligati a:

a. sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;

b. partecipare alle riunioni e alle assemblee;

c. tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;

d. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

4.13 I soci minori di età esercitano i propri diritti ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

4.14 Patrocinatori: Sono patrocinatori le istituzioni pubbliche o private che sostengono le attività dell'Associazione in programmi congiunti o con altre modalità e, pur non versando la quota prevista per i soci ordinari, attribuiscono all'associazione particolare prestigio ed autorevolezza. I patrocinatori hanno diritto a concordare con il Consiglio Direttivo le modalità di svolgimento delle attività che concorrono a sostenere, ed hanno facoltà di partecipare alla determinazione dei contenuti scientifici dei progetti che sostengono. I Patrocinatori non partecipano all'Assemblea e non dell'Associazione.";

= V =

la modifica dell'articolo 9-11 utilizzando il seguente testo:

"9-11 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di soci pari a 2/3 (due terzi) del numero complessivo dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando sia presente la metà

più uno dei soci aventi diritto al voto.

In entrambi i casi la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.";

= VI =

la modifica dell'articolo 9-13 utilizzando il seguente testo:

"9-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie e sulle operazioni straordinarie sono necessari i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti al precedente articolo 9-11.".

= VII =

di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo i più ampi poteri per l'attuazione delle delibere testè assunte.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore venti e minuti venticinque e chiede a me notaio di allegare a questo verbale il nuovo testo dello Statuto Sociale.

Aderendo io notaio allego l'indicato documento sotto la **lettera "A"**, dalla lettura del quale vengo dispensato.

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per sette facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore venti e minuti trenta.

F.to: Simone Aldo Buonporto

Paolo Milone - vi è il sigillo

STATUTO

ASSOCIAZIONE "IDCERT" APS-ETS

Art. 1 - DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1-1 È costituita l'Associazione denominata Associazione "**IDCERT**" che aggiungerà l'Acronimo APS - ETS a seguito dell'iscrizione nell'apposito registro, di seguito, in questo statuto, più brevemente indicata come "Associazione", con sede legale in Andria (BT) alla Via Gaetano Pugnani n. 1. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune.

1-2 Gli acronimi "APS" ed "ETS" integreranno la denominazione sociale e potranno essere utilizzati dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), oppure, con limitato riguardo all'acronimo "APS", subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nei registri di settore attualmente esistenti, equiparati al RUNTS ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017.

1-3 Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto diventa efficace a partire dal momento di operatività di tale registro.

Art. 2 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1 L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi. In particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del RUNTS e come ente non commerciale del Terzo settore.

2-2 Ai fini di cui al comma precedente, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta ai sensi della normativa sul Terzo settore vigente in materia, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 L'Associazione si occuperà delle seguenti attività:

- a. l'organizzazione di corsi di formazione professionale speciale per diplomati e non, laureati, e personale specializzato e non, per enti pubblici e privati e/o loro consorzi e associazioni;
- b. l'attività di gestione e selezione professionale per enti

pubblici e privati e/o loro consorzi e associazioni;

c. la gestione di scuole preparatorie (scuole materne, giardini d'infanzia, scuole speciali collegate) e scuole private di secondo grado (licei ed istituti che rilasciano diploma di maturità');

d. l'organizzazione di attività ricreative, di socializzazione, sensibilizzazione, orientamento e interscambio culturale, destinate anche ad intervenire sulle devianze e disagi giovanili e dell'infanzia;

e. l'attività di proiezione cinematografiche e discussione a tema, nonché l'attività congressuale con organizzazione di seminari;

f. attività di pubblicazione di periodici e la cura di edizioni di libri, atti a perseguire lo sviluppo delle scienze e delle tecnologie dell'informazione e delle loro applicazioni;

g. la realizzazione (previa progettazione) e la gestione di certificazioni (informatiche e non) in qualsiasi settore e di qualsiasi genere degli utilizzatori e dei professionisti del settore, anche mediante costituzione di albi e nuove categorie di professionalità, oltre ad albi professionali non riconosciuti;

h. la realizzazione (previa progettazione) e la gestione di certificazioni (informatiche e non) su percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (in breve PCTO), ex alternanza scuola-lavoro;

i. Lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'amministrazione e la gestione di piattaforme e applicativi SAAS (Software As A Service), PAAS (Platform As A Service), IAAS (Infrastructure As A Service), che includono ma non si limitano a settori tecnologici avanzati come la cyber sicurezza, l'intelligenza artificiale, l'analisi di big data e il quantum computing. Questo comprende anche la ricerca, la consulenza, la manutenzione e l'assistenza tecnica relativa alle suddette attività;

j. La creazione, la pianificazione, l'organizzazione, la gestione e la promozione di corsi formativi, seminari, workshop, master, percorsi di specializzazione, programmi di formazione a distanza e/o in presenza, relativi a settori tecnologici avanzati come la cyber sicurezza, l'intelligenza artificiale, l'analisi di big data e il quantum computing. Questo comprende anche la fornitura di materiale didattico, la creazione e gestione di piattaforme e-learning, l'organizzazione di eventi ed iniziative correlate alle suddette attività formative;

k. la divulgazione delle possibilità e dei vantaggi che scaturiscono dall'utilizzo di strumenti didattici e non, informatici e non, anche mediante iniziative da promuovere presso le università, centri ricerca e scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private che essi siano;

l. la produzione e la distribuzione di sistemi di gestione, e-

laborazione e trasmissione delle informazioni;

m. la promozione ed il rafforzamento dei contatti che favoriscono la collaborazione fra le persone e tutti ali enti operanti in qualsiasi settore, al fine di promuovere standard di certificazioni delle competenze di qualsiasi genere e di qualsiasi settore, anche attraverso l'istituzione di forme di associazione, affiliazione, corrispondenze, in Italia e all'estero;

n. orientamento, consulenza e informazione;

o. accompagnamento ed inserimento nel mondo del lavoro;

p. istruzione, educazione e formazione professionale, riconosciuta e non, a cittadini comunitari ed extracomunitari;

q. progettazione, realizzazione, rendicontazione e partecipazione a progetti ed azioni inseriti in programmi internazionali, comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali e accesso agli eventuali relativi finanziamenti;

r. interventi in partenariato con organizzazioni ed enti locali, regionali, nazionali ed internazionali;

s. studi, indagini, ricerche e promozione;

t. traduzione e interpretariato;

u. acquisizione ed elaborazione di dati contabili, amministrativi, gestionali, e finanziari;

v. fornitura e organizzazione di servizi di segreteria, amministrativi, contabili, dell'organizzazione, del personale, logistici;

w. servizi di accesso e consulenza ai canali di finanziamento bancari e parabancari, comunali, provinciali, regionali, nazionali e comunitari;

x. consulenza informatica e produzione di software e servizi computerizzati;

y. organizzazione partecipazione a manifestazioni culturali, economiche, giuridiche e sociali.

L'associazione, inoltre, intende operare in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

L'oggetto sociale può essere conseguito anche attraverso la partecipazione a consorzi e raggruppamenti di imprese, quindi a concorsi, licitazioni ed appalti indetti dallo stato ed enti pubblici, ed anche private amministrazioni, società, enti e ditte.

L'associazione può, altresì, compiere, senza rivolgersi al pubblico, e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi di cui al D. Igs. 24 febbraio 1998, n. 58 e alla legge 197/91, in via non prevalente, ma complementare all'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo sociale competente necessarie ed opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Anche assumendo obbligazioni, prestando fidejussioni anche nell'interesse di terzi e concedendo ipoteche per le operazioni creditizie che si rendessero a tal fine necessarie ed opportune, sempre al fine e nei limiti del conseguimento

degli scopi sociali e comunque inibendosi le attività di cui al D. Lgs. 58/1998.

Potrà infine assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio nei limiti dell'art. 2361 del codice civile, sia in Italia che all'estero, intraprendere rapporti di associazione in partecipazione; concorrere a gare di appalto indette da enti pubblici e privati afferenti all'oggetto sociale, acquistare aziende o rami d'aziende. con esplicita esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio e dell'attività di cui agli artt. 94-101 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Nell'espletamento della propria attività, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni creditizie, tributarie di ogni altro genere previste dalle disposizioni di legge, emanate o emanande a favore delle imprese operanti nel territorio nazionale ed in particolare nel mezzogiorno d'Italia, impegnandosi alla osservanza di tutte le relative prescrizioni e condizioni.

2-4 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere d), g), h), i), l), o), p), v) e w) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore. Segnatamente essa:

a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b. formazione universitaria e post-universitaria;

c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

e. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

f. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di

rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

g. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

h. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

i. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

2-5 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-6 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-7 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

2-8 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa a qualsiasi titolo pervenuti, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari ad € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a. contributi dei soci, degli enti e dei privati, altri proventi derivanti dalle attività statutarie, liberalità;
- b. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- c. proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-5 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte del socio sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4 - SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4-4 Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 I soci possono essere di quattro categorie: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Aderenti.

Tra i Soci Ordinari, sono considerati Fondatori quanti sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione.

Verranno nominati Soci Sostenitori quanti, in base alle proprie professioni ed attività, avranno fornito un considerevole contributo al raggiungimento degli scopi statutari, anche grazie al prestigio personale e professionale.

Verranno nominati Soci Aderenti coloro che condividono i principi ispiratori e gli scopi dell'Associazione limitandosi alla fruizione in tutto o in parte dei servizi proposti dall'Associazione.

4-6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.

4-7 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

4-8 I nuovi soci versano la quota associativa annuale all'atto della loro adesione nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

4.9 Tutti i soci hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre ai diritti previsti dallo statuto e della normativa vigenti, i soci hanno:

- a. il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
- b. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione;
- c. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
- d. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e. il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente difficoltoso o oneroso per i soci il suo concreto esercizio, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta. Sono in ogni caso a carico dei soci richiedenti eventuali copie e/o estratti dei libri sociali.

4.10 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-7 con riguardo ai nuovi soci, i soci sono obbligati a versare entro il 28 febbraio di ogni anno le quote associative annuali, nonché le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a mero titolo di compensazione delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate.

4.11 La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile, non è mai rivalutabile né restituibile.

4.12 I soci, oltre ai doveri previsti dallo statuto e dalla normativa vigenti, sono obbligati a:

- a. sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- b. partecipare alle riunioni e alle assemblee;
- c. tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;
- d. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

4.13 I soci minori di età esercitano i propri diritti ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

4.14 Patrocinatori: Sono patrocinatori le istituzioni pubbliche o private che sostengono le attività dell'Associazione in programmi congiunti o con altre modalità e, pur non versando la quota prevista per i soci ordinari, attribuiscono all'associazione particolare prestigio ed autorevolezza. I patrocinatori hanno diritto a concordare con il Consiglio Direttivo le modalità di svolgimento delle attività che concorrono a sostenere, ed hanno facoltà di partecipare alla determinazione dei contenuti scientifici dei progetti che sostengono. I Patrocinatori non partecipano all'Assemblea e non dell'Associazione.

Art. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5-1 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5-2 In presenza di gravi violazioni delle regole associative, incluso il mancato pagamento delle quote associative annuali entro il 28 febbraio di ogni anno, il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.

5-3 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

Art. 6 - DIRITTO DI RIVALSA

6-1 L'Associazione ha diritto di azione e rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al suo patrimonio e alla sua reputazione.

Art. 7 - ASSICURAZIONE

7-1 L'Associazione provvederà a dotarsi di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi. Dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

7-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8-1 Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Art. 9 - ASSEMBLEA

9-1 L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

9-2 Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

9-3 L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno venti giorni nel libro dei soci.

9-4 I soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.

9-5 Ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Non sono ammesse deleghe di voto.

9-6 I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto qualora non siano in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo. In ogni caso, essi non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta nominata dall'Assemblea stessa.

9-8 Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

9-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

9-10 L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta.

9-11 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque

sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di soci pari a 2/3 (due terzi) del numero complessivo dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In entrambi i casi la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

9-12 Le Assemblee sono convocate in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

9-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie e sulle operazioni straordinarie sono necessari i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti al precedente articolo 9-11.

9-14 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

9-15 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte. In particolare, l'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

9-16 L'Assemblea ordinaria:

- a. elegge ogni quattro anni il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. approva annualmente il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio di previsione;
- c. determina gli indirizzi secondo i quali dovrà svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- d. nomina e revoca, quando sia per legge obbligatorio, l'Organo di controllo e il revisore legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi

sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f. individua, su proposta del Consiglio Direttivo, le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

g. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9-17 L'Assemblea straordinaria:

a. elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto, verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;

b. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, nonché sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;

c. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

d. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

9-18 Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

10-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

10-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 21 membri eletti dalla Assemblea tra i soci maggiorenni con diritto di voto ed una anzianità associativa di almeno sei mesi.

10-3 Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

10-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di: Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Delegati alle varie attività, e là dove opportuno, nomina il Direttore-Coordinatore dell'Associazione.

10-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

10-6 Ai soli effetti del riconoscimento ecclesiale il Presidente è confermato dall'Autorità ecclesiale competente, ossia l'Ordinario Diocesano.

10-7 Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10-8 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

10-9 Il Tesoriere cura la corretta esecuzione e tenuta degli

atti e dei registri contabili e custodisce il fondo comune.

10-10 Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione.

10-11 Il Direttore-Coordiatore ed i Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

10-12 Stanti i valori di fondo che ispirano l'azione dell'Associazione, la Presidenza Onoraria della stessa è attribuita al Rappresentante pro-tempore della locale comunità cristiana, il quale indicherà l'Assistente Spirituale.

10-13 Il Presidente Onorario esercita il suo servizio pastorale nell'Associazione, non ha compiti di gestione, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola.

10-14 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

10-15 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10-16 Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

10-17 Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

- a. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b. la presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo alla attività da svolgersi nel nuovo anno sociale;
- c. l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea e le eventuali variazioni allo stesso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- e. la fissazione delle quote sociali;
- f. l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- g. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- h. la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- i. la nomina di un delegato in rappresentanza dell'Associazione.

ne nelle Assemblee Zonali per il caso in cui il Presidente non possa parteciparvi.

10-18 I componenti del Consiglio Direttivo esercitano la propria carica gratuitamente, non ne consegue pertanto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo medesimo, anche mediante apposito regolamento.

10-19 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 11 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

11-1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

11-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro quindici giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

11-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a. per dimissioni;
- b. per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

11-4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro quindici giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 12 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12-1 L'anno sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea dei soci secondo quanto previsto dallo statuto.

12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

" potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate inferiori a 220.000 €;

" in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei pro-

venti e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; " dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile; dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

12-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

12-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

12-6 Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere comunicati al competente Comitato Zonale ANSPI e depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro o da altra persona con i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

13-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modifica-

zioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 14 - SCIoglimento

14-1 La durata dell'Associazione è illimitata.

14-2 Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

14-3 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS competente, ad un'altra associazione del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15-1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, essa sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove l'Associazione ha la propria sede legale.

Art. 16 - NORME APPLICABILI

16-1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, quelle in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e nelle relative disposizioni di attuazione.

16-2 Il presente statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro eventuale precedente testo di statuto dell'Associazione, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che risulti in contrasto con esso.

16-3 Il Presidente è delegato ad apportare al presente statuto eventuali modifiche o integrazioni necessarie al perfezionamento dell'iscrizione nei registri pubblici o al mantenimento delle qualifiche e dei riconoscimenti precedentemente ottenuti, compreso quello ecclesiale, preventivamente ratificate dal Consiglio Direttivo.

F.to: Simone Aldo Buonporto

Paolo Milone - vi è il sigillo

La presente copia, composta di 22 (ventidue)_facciate è conforme all'originale debitamente firmato e si rilascia per uso consentito.

Canosa di Puglia,